

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con proprio decreto n. 13731 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 25 marzo 2020 compreso;
- con proprio decreto n. 15791 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 3 aprile compreso;
- con proprio decreto n. 16686 di protocollo del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con il precedente decreto n. 15791 del 26 marzo 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile compreso;
- con proprio decreto n. 17967 di protocollo dell'11 aprile 2020, la validità delle misure indicate con il precedente decreto n. 15791 del 26 marzo 2020, già prorogate con decreto n. 16686 del 2 aprile 2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 3 maggio compreso;
- con proprio decreto n. 21346 di protocollo del 30 aprile 2020, la validità delle misure indicate nel precedente decreto n. 15791 di protocollo del 26 marzo 2020, già prorogate con decreti n. 16686/2020 e n. 17967/2020, è stata prorogata fino al 17 maggio compreso;
- con proprio decreto n. 23524 di protocollo del 16 maggio 2020, la validità delle misure indicate con il precedente decreto n. 15791 di protocollo del 26 marzo 2020, già prorogate con decreti n. 16686/2020, n. 17967/2020 e n. 21346/2020, è stata prorogata fino al 24 maggio 2020 compreso;
- con proprio decreto n. 24403 di protocollo del 23 maggio 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici dell'Unione delle Terre d'Argine, con decorrenza dal 25 maggio 2020 compreso;

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, in vigore sino al 5 marzo 2021, compreso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021 “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’articolo 1 “*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

Preso atto altresì che l'articolo 87 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020:

al comma 1 dispone: “*(...) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*”;

al comma 3 dispone: “*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. (...)*”;

Considerato che l'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020, la cui validità è stata prorogata al 30 aprile 2021, con il d.l. 183/2020, convertito in legge 21/2021, dispone: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine ... in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”;*

Visti:

- le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- i decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, 23 dicembre 2020 e 20 gennaio 2021 in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 4, lett. i), del DPCM 14 gennaio 2021;
- l'art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021;

Esaminato in particolare l'allegato 9 ai d.p.c.m. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” e in particolare la scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, applicabile anche agli uffici pubblici;

Dato atto che i dirigenti sono stati incaricati di:

- verificare le attività indifferibili da rendere in presenza alla luce delle disposizioni normative vigenti, con riferimento sia all'utenza interna che all'utenza esterna;
- effettuare una ricognizione della situazione del personale degli uffici per verificare quali attività possono essere proficuamente svolte con forme di lavoro agile e quali devono essere rese in presenza, prevedendo per queste ultime l'eventuale rotazione dei lavoratori adibiti a tali mansioni e il ricorso a forme di flessibilità oraria;

Acquisite le necessarie informazioni;

Sentiti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione;

Visti

- il combinato disposto degli articoli 32, comma 4 e 50, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 27, comma 2, lett. b), Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;

DECRETA

1. di individuare, a decorrere **dal 4 marzo 2021** compreso, le seguenti attività, quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici dell'Unione delle Terre d'Argine:

A) Organizzazione generale dell'amministrazione

Attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, calibrate in rapporto alle necessità contingenti;

B) Settore Servizi finanziari

Servizio Economato

- acquisti di beni servizi per l'emergenza coronavirus e per attività funzionali ai servizi dei Comuni e dell'Unione che restano attivi
- servizio di cassa economale garantita solo su appuntamento

Servizio Finanziario - contabilità – Bilancio

- pagamenti a fornitori
- verifica atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) per rilascio visto di copertura finanziaria / parere di regolarità contabile
- attività per la gestione del bilancio, comprese variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva
- attività per la predisposizione del rendiconto

Servizio Tributi

- attività per la predisposizione di regolamenti e delibere in materia tributaria
- presenza in servizio presso la sede di Carpi, per garantire risposta ed assistenza telefonica in relazione a gestione di accertamenti e pratiche di riscossione coattiva
- ricevimento del pubblico presso gli uffici territoriali (compresa la sede di Carpi) solo su appuntamento e per esigenze motivate

C) Settore Amministrazione e sviluppo delle risorse umane

Servizio Economico

- attività connesse al pagamento degli stipendi e delle indennità degli amministratori, ivi compresi gli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali connessi e conseguenti
- attività connesse alle pratiche previdenziali, con particolare riferimento al rispetto dei termini previsti dalle norme e alle denunce infortuni

Servizio Giuridico

- attività dello sportello dipendenti e gestione presenze con particolare riferimento alla gestione delle richieste connesse allo smart-working e agli istituti correlati all'emergenza epidemiologica
- attività legate alle procedure selettive, concorsuali e assunzionali

D) Settore servizi informativi associati

- attività di coordinamento
- attività amministrative necessarie a non interrompere il servizio e calibrate in rapporto alle necessità contingenti
- installazione, configurazione portatili e personal computer
- interventi on site sui sistemi e sulle reti necessari a non interrompere il servizio
- assistenza on site sui sistemi di streaming

E) Corpo di Polizia Locale

- tutte le attività

Le modalità di accesso agli uffici delle sedi territoriali saranno definite dal Comandante, in relazione alle specificità delle sedi e ai fabbisogni dell'utenza.

F) Settore Servizi sociali

Non è consentito il libero accesso agli sportelli e alle sedi dei servizi che può avvenire solo su prenotazione telefonica e per motivi d'urgenza, indifferibilità e per:

- colloqui per predisposizione progetti assistenziali
- consegna di documentazione indispensabile per evitare interruzioni delle procedure e ove non sia possibile utilizzare strumenti informatici
- incontri protetti tra minori e adulti o con cittadini per espletamento mandato dell'autorità giudiziaria
- colloqui di consulenza con i cittadini nell'area del sostegno alla genitorialità.

A tal fine è prevista la presenza nelle varie sedi di:

- operatori di sportello e amministrativi nella misura minima indispensabile per assicurare la reperibilità telefonica in modo da poter fornire informazioni, gestire situazioni emergenziali, fissare appuntamenti in accordo con i colleghi presenti in sede o in lavoro agile, ricevere/consegnare documentazione
- assistenti sociali ed educatori nel numero minimo necessario per la gestione delle attività programmate su appuntamento.

Le sedi presidiate sono:

- Campogalliano
- Soliera
- Novi di Modena
- Carpi: Borgofortino, Centro per le Famiglie, Ufficio casa e rientro in abitazione San Rocco, Amministrazione e Ufficio di Piano San Rocco.

G) Settore Istruzione pubblica

Uffici amministrativi, sportelli utenti territoriali e dell'area accesso del Settore

- attività necessaria ad assicurare il rispetto degli adempimenti normativi, contrattuali e amministrativi

- informazioni, comunicazioni e procedimenti relativi all'iscrizione / accettazione dei servizi educativi e scolastici da parte degli utenti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti
- attività necessaria per tutte le attività e i procedimenti in ordine ai servizi educativi e scolastici di qualsiasi titolo e natura espressamente delegati da Regione e Stato, relativi all'attuale emergenza pandemica

Non è consentito il libero accesso agli sportelli e alle sedi dei servizi che può avvenire solo su prenotazione telefonica e per motivi d'urgenza o di indifferibilità.

Posizioni organizzative, coordinamento pedagogico e ruoli di coordinamento degli appalti di servizio

- attività per assicurare le indifferibili relazioni organizzative, contrattuali e amministrative, per garantire la non interruzione dei servizi essenziali, delle relazioni indispensabili con il personale e con i soggetti e le organizzazioni del sistema educativo e scolastico
- attività necessaria per l'esecuzione dei contratti, i controlli e il coordinamento di tutti gli appalti di servizio vigenti e da attivare, per tutto il territorio dell'Unione; relazioni interorganizzative con tutti i gestori e i soggetti interessati

Personale educativo, insegnante e ausiliario

- attività necessaria a documentare per le famiglie le esperienze didattiche realizzate; formazione on-line; preparazione di attività e materiali per la riapertura (formazione, allestimenti, definizioni di spazi e materiali, definizione dei gruppi di bambini, preparazione dell'offerta educativa, relazione con le famiglie, etc.)
- attività educativa e scolastica in presenza rivolta ai bambini con certificato di disabilità, su richiesta della famiglia; garanzia di tutti i necessari servizi correlati.

H) Settore Affari generali e contratti

- attività di coordinamento
- attività amministrative necessarie a non interrompere il servizio e calibrate in rapporto alle necessità contingenti

2. di stabilire che, per quanto riguarda le attività sopra indicate, i competenti dirigenti dovranno organizzare il servizio:

- a) definendo le modalità di presidio delle attività;
- b) individuando i contingenti di personale necessario per rendere le attività indifferibili in presenza, anche con criteri di rotazione del personale assegnato;
- c) valutando la necessità di presenza di operatori dei servizi esternalizzati;
- d) applicando, ove necessarie, le misure organizzative previste dall'articolo 263, comma 1, del d.l. 34/2020;

3. di stabilire che le disposizioni del presente decreto siano efficaci fino al 21 marzo 2021;

4. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

5. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente decreto chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

4 marzo 2021

Il Presidente dell'Unione
Enrico Diacci
(firmato digitalmente)